

CCXXIII.

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggio — Annunzio di un'interpellanza del Senatore De Foresta — Dichiarazione del Ministro dell'Interno — Seguito della discussione sopra il fatto della perquisizione contro il Senatore di S. Elia — Continuazione del discorso del Senatore Cadorna contro le conclusioni della Commissione e sua proposta — Discorso del Senatore Vigliani, (relatore) in risposta — Presentazione di un progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo a tutto giugno — Adozione della proposta del Senatore Alfieri — Aggiornamento della discussione a venerdì.*

La seduta è aperta alle 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'interno e più tardi intervengono i Ministri d'agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica, delle finanze e dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario D'Adda legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Lo stesso dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3265. Filippo Bosco di Monte Sant'Angelo (Capitanata), ricorre al Senato perchè voglia avocare a sè il processo contro di lui vertente presso la gran Corte criminale di Lucera, ordinare il risarcimento dei danni sofferti e promuovere altre concessioni a favor suo e dei membri di sua famiglia (*Petizione mancante della autenticità della firma.*)

N. 3266. Vito Caravelli di Napoli, capitano in riposo, domanda che venga ordinato in di lui favore il pagamento di 30 ducati al mese, pensione che allega dovutagli dal Ministero della guerra dal mese di agosto 1861, per 37 anni di servizio militare (*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

Legge quindi due lettere dei Senatori De Gregorio e Cambray-Digny colle quali chiedono un congedo che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Fa omaggio al Senato.

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino di alcune copie di una sua relazione al Ministro di Agricoltura e Commercio sull'esercizio della

pubblica condizione e del saggio normale delle sete nell'anno 1862.

Prima di aprire la continuazione della discussione sull'affare del principe di S. Elia, dà la parola al signor Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Molti di voi, o Signori, avranno letto nei giornali ciò che testè dicevasi nel Parlamento inglese sui fatti nostri e massime sulla situazione dell'Italia meridionale. Le cose dette nella seduta della Camera dei Lordi del 5 di questo mese sono così gravi che non solo qualunque buon italiano, ma qualunque uomo di cuore deve esserne commosso. Egli è vero che sommi ministri, costanti amici dell'Italia, respinsero energicamente le infondate ed immeritate accuse. Ma ciò non toglie che il Senato non debba preoccuparsene e che non debba esigere dai Ministri del Re quelle ampie e categoriche spiegazioni che possano tranquillarlo su questo grave argomento, e specialmente dal signor Ministro dell'Interno che vedo con piacere sedere sul suo banco.

Io lo prego quindi a volermi dire, se egli sarebbe disposto a rispondere alle interpellanze che mi propongo di muovergli sul detto argomento, ed il Senato a voler a tale uopo designare una delle prossime sedute.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Il Ministero non domandai di meglio che di dare le più ampie spiegazioni al Senato e al paese intorno ai gravi fatti che formarono argomento di lunghe e ripetute discussioni nel Parlamento inglese. La importanza degli oratori che presero parte a quelle discussioni, la circostanza dell'essere al-

cuni di loro stati non ha guari a visitare le province meridionali, e la gravità di quel consesso che è il decano dei consessi parlamentari delle nazioni civili d'Europa, rendono, mi pare, opportunissima l'interpellanza annunciata dall'onorevole Senatore De Foresta. Egli è perciò che a nome mio, come anche a nome dei miei colleghi, accetto di buon grado di rispondere a questa interpellanza. E se il Senato crede, giacchè in materia come questa, il rispondere subito forse non potrebbe essere opportuno, si potrebbe fissare la seduta di venerdì, ove il Senato lo giudicasse conveniente.

Pregherei il Senato di fissarla a venerdì anzichè a domani, anche per un'altra circostanza, ed è, che ho veduto dai dispacci telegrafici testè pervenutimi, come lunedì scorso ebbe luogo nella Camera dei *lords* una nuova discussione intorno ai fatti, che hanno qualche analogia coll'argomento sul quale l'onorevole De Foresta richiamava l'attenzione del Senato, sopra un processo, cioè, di un tale Bishop, inglese, che ha dato luogo a molte dicerie e a molti articoli di giornali inglesi ed ha, fino ad un certo punto, commossa l'opinione pubblica di quel paese.

Domani arriveranno probabilmente i rendiconti della seduta di lunedì, per cui, se il Senato credesse, si potrebbe fissare la seduta di venerdì o di sabato come stima meglio per tale interpellanza.

Presidente. Se non vi ha osservazione in contrario, s'intenderà accettata la proposta del Ministro dell'interno, che le interpellanze seguano venerdì, cioè dopo domani.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL FATTO DELLA PERQUISIZIONE CONTRO IL SENATORE DI S. ELIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sull'affare del principe di S. Elia.

La parola spetta al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Nella seduta di ieri ebbe l'onore di stabilire anzitutto quale fosse la qualità nella quale il Senato debbe occuparsi dell'esame della presente questione, e credo d'aver dimostrato che egli non se ne può occupare che nella qualità di giudice e di giudice già costituito dallo Statuto, e che non ha bisogno di un atto speciale di costituzione, per parte del potere esecutivo.

Poecia passando ad esaminare il soggetto nelle sue due distinte parti, cioè rispetto agli atti di procedimento già fatti, e quelli che occorresse di fare, cioè alle cose da determinarsi per l'avvenire, e prendendo ad esame la prima parte, ho posto fuori di questione la discussione sulla competenza.

Esaminando poi rispetto a questa stessa prima parte del soggetto, se gli atti di procedimento stati fatti finora fossero regolari e legittimi, credo d'aver provato che

questa regolarità e questa legittimità non esisteva per una prima gravissima ragione, cioè perchè eseguendosi la perquisizione, si era violato il privilegio personale dei membri di questo consesso sancito dall'articolo 37 dello Statuto.

Senza ritornare sulle cose dette, ma a compimento della discussione riguardante questo speciale fatto irregolare ed illegittimo del procedimento, debbo rispondere ad una opposizione che suole farsi a questo riguardo.

Si dice: ma come mai si può supporre che lo Statuto abbia voluto andare tant'oltre da impedire l'esercizio dei diritti legittimi e necessari della giustizia? Quali non saranno le conseguenze, se non si potrà procedere ad una perquisizione contro ad un Senatore del Regno?

Questa opposizione che muove certamente da un bello e degno sentimento, non mi pare però fondata.

Lo Statuto allorchando dovette darsi delle disposizioni intorno alla prerogativa del Senato ed al privilegio dei suoi membri sulle materie che riguardano l'amministrazione della giustizia, ha dovuto far ragione a due diverse e dirò quasi contrarie necessità. Gli fu mestieri temperare i diritti della giustizia coi diritti e colla necessità di tutelare la dignità, la libertà e l'indipendenza di questo ramo del Parlamento.

Egli è evidente, che, prendendo un temperamento, quale appariva necessario, attesa l'importanza di questi due soggetti, non si poteva fare assolutamente ragione all'uno a detrimento dell'altro.

Ora qual temperamento prese l'art. 37? Nell'interesse della giustizia ha stabilito che si possa procedere non solo alla perquisizione domiciliare, ma ben anche ad arresto di un Senatore, allorchando vi sia il flagrante reato, e allorchè l'arresto sia ordinato dal Senato.

Facendo poi la parte dovuta alla tutela della libertà e dell'indipendenza parlamentare, volle che fuori di questi casi che comprendono le supreme necessità della giustizia, prevalesse il privilegio.

Ecco come lo Statuto ha determinato i limiti dei due diversi diritti ed ha fatto ragione equamente a due diverse necessità.

Allora quando si esaminano controversie di questa natura, egli è impossibile il tener conto di un elemento solo della questione, la quale di sua natura abbia più attinenze, nè può avervi una buona soluzione, se di tutti codesti elementi non si tenga il debito conto. E parmi che la Commissione abbia fatto troppo buon mercato delle guarentigie parlamentari.

Del resto il Senato non durerà molta fatica a persuadersi che i timori che si pongono innanzi, e le descrizioni dei grandi pericoli che può correre lo Stato, se la casa dei Senatori non può essere perquisita, sono l'esagerazione di un nobile sentimento e che non sono fondati. Ed invero a chi può venire in mente che la salute d'Italia, e la pubblica pace abbia a temere grandemente dall'azione di Senatori del Regno?

In verità dirò non impossibile moralmente un tal fatto; ma la sua grandissima improbabilità basterebbe a giustificare lo Statuto che non ne tiene conto, per tutelare invece la indipendenza parlamentare, la quale è pure importantissima, e che richiede una continua, permanente difesa.

La Commissione, a confortare la propria opinione, ha addotto l'autorità della Camera de'Pari Francese, e d'autori francesi. Mi permetta il Senato che io dica francamente a questo riguardo la mia opinione. Io penso che e noi e molti altri paesi d'Europa abbiamo assai da imparare dalla Francia, ed in verità molte cose abbiamo da lei imparate; ma porto opinione fermissima che nelle materie parlamentari, non sia questa la fonte migliore, alla quale noi possiamo attingere i migliori esempi.

Se esaminiamo le assemblee parlamentari che hanno preceduto il principio di questo secolo, e quelle che hanno funzionato durante la ristorazione, e quelle che esistettero dopo la rivoluzione di luglio, non è possibile trovare in esse quello sviluppo del vero e sincero sistema parlamentare di cui l'Inghilterra è singolare, imitabile e scolare esempio.

Ond'è che da questa nazione io credo che si debbano, a preferenza della Francia, prendere gli esempi dell'uso delle franchigie parlamentari.

Io sono convinto che faremmo cosa feconda di fortunate conseguenze, se seguissimo il vezzo di quei Parlamenti, nei quali spesso si è dimenticato ciò che le assemblee dovevano a loro stesse, per far atto di adesione, di deferenza e talvolta persino di soggezione al potere esecutivo. Io credo che poco si possa imparare da quei Parlamenti, che per non contrastare al potere esecutivo, non ebbero mai nè la forza nè l'energia per esercitare il diritto d'inchiesta parlamentare.

Pur troppo il fatto ha provato come quel sistema non fosse il migliore, imperocchè allorquando i Ministri della Corona credevano di avere a sostegno, e dietro di loro il paese, perciò solo che avevano per sè un'assemblea molto accondiscendente, e talvolta servile, trovarono che non avevano per loro che una vana larva, e videro il paese disertare non solo il Ministero, ma la stessa Corona.

Per altra parte noi Italiani, che da 15 anni abbiamo la fortuna di avere un Parlamento, abbiamo dato sufficienti prove di capacità parlamentare, per avere un poco di confidenza in noi stessi. Abbiamo passati tempi difficilissimi, abbiamo saputo superarli con fermezza, con energia e con prudenza, e bene spesso anche a dispetto dei consigli, che ci venivano di là, d'onde ora si vorrebbe prendere gli esempi. Ripeto pertanto, che tenendo gran conto di quel molto di cui ci possono giovare gli esempi di quel paese, non credo di dir cosa sconveniente, sostenendo che non dobbiamo tutto imparare da lui, e che dobbiamo anzi evitare alcuni suoi errori.

Confesserò poi, che non è senza un sentimento di

pena che ho veduto citato nella relazione della Commissione l'esempio dell'alta Camera Francese del 1816 e di un regolamento stato compilato da quella Assemblea che ha condotto a morte l'illustre e prode generale Ney, il cui nome vivrà sempre bello ed onorato nella storia.

Per le cose ora dette parmi dimostrato che le argomentazioni che ora ho confutate, non valgono a scemare la forza delle prove che ho addotte per stabilire che la perquisizione domiciliare è un vero arresto, perchè nel tempo della perquisizione, il perquisito è in istato di sequestro personale, in vero stato d'arresto. Ond'è che ciò puossi affermare ricisamente non solo se si riguarda allo spirito ed allo scopo della legge, il quale è evidentissimo, ma ben anco se la discussione vogliasi ridurre al testo della legge stessa.

Io non dubito perciò di affermare che i provvedimenti dati dal giudice precedente, non possono in nessun modo approvarsi, e che anzi peccano di grave irregolarità e di illegittimità, per la gravissima ragione che il privilegio del Senatore non è stato rispettato.

Ma per una seconda ragione, credo irregolari ed illegittimi questi procedimenti; poichè, posto anche in disparte l'argomento dedotto dalla violazione del privilegio personale del Senatore, e ridotta la questione anche ai termini del diritto comune di procedura penale, quei giudici non potevano procedere alla perquisizione, perchè giudici incompetenti, essendo la medesima a questi vietata. A tale riguardo è mestieri ch'io richiami l'argomentazione della Commissione. Essa ammette che di regola generale il giudice competente a giudicare è pure il solo giudice competente ad istruire il processo; nè su di ciò avrebbe potuto muoversi ragionevole dubbio.

Ma essa soggiunge che vi sono dei casi nei quali, a termini del Codice di procedura penale, anche il giudice incompetente può far atti d'istruttoria, i quali anzi gli sono espressamente permessi dal Codice di procedura penale.

Ora, dice la Commissione, i giudici che procedevano a Palermo, appunto perchè incompetenti, nel presente caso si possono considerare rispetto al Senato come si considererebbe un giudice di mandamento rispetto ad una Corte d'appello; cioè si debbe per analogia ammettere che quei giudici avessero per un processo di competenza del Senato le stesse facoltà che il Codice di procedura penale concede al giudice di mandamento anche nei processi nei quali non è competente.

Debbo innanzi tutto dichiarare che per alcuni atti di procedura non ho difficoltà di ammettere questa teoria, la quale però ora non intendo rispetto ai suoi confini di discutere. Allorquando si tratta di quei semplici atti di procedura dei quali parlano gli articoli 28 e 56 del Codice di procedura penale e che consistono unicamente nell'assunzione di semplici informazioni, nel ricevere deposizioni o denunzie, nel tenere depositi di corpi di reato, e di altri atti di simile natura, i quali non toccano, benchè menomamente, la persona di co-

lui che è caduto in sospetto di reato, volentieri inclinerei ad ammettere quelle asserzioni della Commissione, ed io vi sono mosso da che, nel mentre ne ha giovamento la giustizia, non ne viene alcun danno alle disposizioni dello Statuto che riguardano il privilegio dei Senatori e la prerogativa della competenza del Senato nei processi riguardanti i suoi membri.

Ma allorchando una tale teoria vuoi applicare alla perquisizione domiciliare, io debbo assolutamente contrastarla; imperocchè nello stesso Codice di procedura penale trovo disposizioni apposite riguardanti le perquisizioni permesse ai giudici incompetenti, contrarie a quelle che riguardano gli altri semplici atti conservatorii di cui ora ho parlato, e dei quali parlano i già citati articoli 28 e 56 del Codice di procedura penale. Queste disposizioni trovansi appunto in quegli stessi articoli che la Commissione ha citati in appoggio del di lei assunto. La Commissione ha citati in appoggio del di lei assunto. La Commissione nella sua relazione dice:

« Considerava a questo riguardo la Commissione, che se le visite domiciliari o le perquisizioni fanno veramente parte della istruzione criminale, esse ne sono però gli atti più gravi, più delicati e più importanti: che perciò la legge le assoggetta a condizioni ed a cautele speciali; che, per regola, le riserva al solo Giudice istruttore (art. 141 Cod. proc. pen.) e che soltanto per eccezione autorizza i Giudici di Mandamento e gli altri Uffiziali di polizia giudiziaria a procedervi, quando vi sia pericolo nell'indugio; » e cita in appoggio di questa di lei asserzione gli articoli 64 e 71 del Codice suddetto. Soggiunge poi poco dopo:

« In tali casi, come la procedura comune autorizza anche gli uffiziali di polizia giudiziaria a procedere a perquisizioni, non si potrebbe negare che, per una specie di tacita delegazione del Senato nei processi di sua speciale competenza, vi possa procedere il Giudice istruttore ordinario ed ancor più un Consigliere delegato da una Corte di appello, dandone tosto avviso al Senato per gli ulteriori provvedimenti richiesti dal risultato della visita domiciliare. »

In altri termini allega la Commissione che gli articoli 64 e 71 del Codice di procedura penale stabiliscono che per la sola urgenza, un giudice incompetente ed anche un semplice Uffiziale qualsivoglia di polizia giudiziaria, può procedere ad una perquisizione domiciliare.

Or bene, esaminando questi due articoli cioè gli articoli 64 e 71 io vi trovo una disposizione affatto contraria.

L'articolo 71 dice: « I giudici di mandamento dovranno, nei reati d'azione pubblica che seguissero nella loro giurisdizione, procedere in conformità del disposto degli articoli 62, 1^a parte, 63 e 64 ecc. »

Questo articolo pertanto si riferisce all'articolo 64 per stabilire il modo di procedimento.

Ora vediamo che cosa dice l'art. 64, che è posto nel capo che riguarda ai delegati ed applicati di pubblica sicurezza, non che agli Uffiziali e bass'uffiziali dei ca-

rabinieri reali, ai Sindaci ed a quelli che ne fanno le veci, i quali sono tutti Uffiziali di polizia giudiziaria.

L'art. 64 è così concepito:

« Nel caso di flagrante reato, che importi pena del carcere e maggiore, i suddetti Uffiziali ordineranno l'arresto degli imputati, ed a tale effetto si faranno rispettivamente dare mano forte.

« Essi raccoglieranno le prove che potranno essere sull'istante somministrate relativamente ai fatti più importanti; e qualora vi sia pericolo nell'indugio, procederanno a perquisizione nel domicilio degli imputati, o di ogni altra persona sospetta di connivenza. »

Pertanto al principio di quest'articolo si pone la condizione generale, che deve esistere acciocchè si possano esercitare tutti gli atti che sono nell'articolo stesso indicati. Questa generale condizione quale è? Il caso di *flagrante reato*. Non sussiste perciò l'allegazione che la semplice urgenza autorizzi la perquisizione per parte del Giudice incompetente, nel mentre, perchè questi possa avere una tale facoltà, bisogna che si avveri il caso di *flagrante reato*.

Ognuno poi può persuadersi di leggieri come una tale disposizione fosse assolutamente necessaria a tutela della libertà dei cittadini. E quando mai potrà il Codice d'una nazione civile e libera sancire il principio che qualunque ufficiale di polizia giudiziaria, sia esso un basso uffiziale dei carabinieri reali, od un agente della sicurezza pubblica, od un Sindaco possa, per una urgenza da giudicarsi da lui stesso, introdursi nel domicilio di qualsivoglia cittadino, ed esercitarvi tutti quegli atti, che ieri ha avuto l'onore di declinarvi, e che sono la conseguenza necessaria d'una domiciliare perquisizione? Io domando dove n'andrebbe la libertà dei cittadini? In quali mani sarebbe collocata l'invulnerabilità di questo sacro patrimonio di ogni uomo? A che più varrebbe la disposizione dell'art. 27 dello Statuto che dichiara il domicilio inviolabile?

Il Codice ha considerato il caso più urgente, e che ad un tempo offre minori pericoli di errore, cioè quello di *flagrante reato*, ed ha per tutti gli altri casi ritenuto che vi sono i magistrati, i quali alla fin fine non sono poi tanto lontani, che, all'infuori del *flagrante reato*, non possano dare opportunamente ed in tempo sufficiente le loro disposizioni ed i necessari provvedimenti.

Perciò il codice nell'interesse della libertà dei cittadini, ha voluto restringere il diritto dell'uffiziale di polizia giudiziaria di perquisire il domicilio del cittadino al caso di *flagrante reato*, e volle coll'art. 71 applicare la stessa disposizione ai giudici incompetenti.

Se ciò è, come a me pare, evidentemente dimostrato, ne conseguita che siccome un giudice di mandamento, un ufficiale di pubblica sicurezza o qualsivoglia altro ufficiale di polizia giudiziaria, come autorità incompetente a giudicare, non avrebbe potuto, fuori del caso di *flagrante reato*, perquisire il domicilio di un cittadino, così applicando la stessa teoria della Commissione, neppure i giudici precedenti di Palermo non potevano,

non essendovi il flagrant reato, procedere a questa perquisizione, la quale doveva riputarsi loro vietata come sarebbe stata vietata dal Codice di procedura penale agli ufficiali di polizia giudiziaria, ove si fosse trattato di un altro cittadino qualsivoglia.

Dico pertanto, che il procedimento fu irregolare ed illegittimo, anche considerato e giudicato alla stregua del Codice di procedura penale.

Una terza irregolarità del procedimento di cui si tratta consiste in che si è proceduto, per quanto ne appare, senza sufficienti prove e senza urgenza.

La Commissione stabilisce che quella perquisizione, che io contesto si possa eseguire per la sola ragione dell'urgenza, debba dalla urgenza della medesima essere giustificata, e che debbano esservi prove gravi le quali persuadano la necessità di mandarla ad effetto; or bene, la Commissione stessa nella sua relazione ammette che sostanzialmente queste prove non vi erano; essa ha temperato gli argomenti che si potevano addurre ad escludere l'esistenza di gravi prove, e dell'urgenza, ma ciò non pertanto non poté a meno di non riconoscere che veramente nè le prove gravi, nè urgenza di procedere esistettero, e che perciò tanto meno eravi necessità di procedere alla perquisizione domiciliare in tempo di notte.

La Commissione si limitò ad affermare che se urgenza non c'era, essendo essa stata allegata, v'era almeno il titolo colorato. Ma invero io non giungo a comprendere come il titolo colorato, cioè l'allegazione nuda di un fatto, che non sussiste, possa equivalere alla esistenza del fatto stesso, che si reputa necessario a legittimare la perquisizione.

È perciò evidente che vi fu irregolarità per parte dei giudici precedenti, i quali, anche nel sistema della Commissione, non potevano procedere alla perquisizione domiciliare, che all'appoggio di gravi indizi e per urgenza, massime che si trattava della persona di un membro del Senato.

Illo già notato che la Commissione, non ostante la mancanza d'urgenza, credette di non trovare nulla a ridire, e nulla a proporre al Senato a questo riguardo, osservando che se urgenza non v'era stata, c'era almeno il titolo colorato, cioè, esisteva l'allegazione, che erasi proceduto per urgenza, e che ciò bastava a coprire la responsabilità di quei giudici.

Ma se ciò può valere per provare che non si sono arrogati la competenza del Senato, ciò non può valere a provare che il procedimento sia stato ponderato, giusto, regolare; imperocchè possono non avere violato la competenza, ed avere proceduto non abbastanza prudentemente, con insufficienti ragioni, per le quali era loro tolta la facoltà di effettuare la perquisizione.

Ora la Commissione stessa ammette che la ragione sufficiente e l'urgenza non v'erano. Che se l'indicazione del titolo dell'urgenza, come titolo colorato, poteva coprirli dall'aggravio di essersi arrogati la competenza del Senato del quale essi hanno assunto la qualità di dele-

gati, dovevasi riconoscere che l'allegazione essendo erronea, non li salvava da che si giudicasse irregolare ed illegittima quella perquisizione, che senza gravi prove e senza vera urgenza non si può, anche secondo la teoria della Commissione, effettuare. Però questa conclusione ha sfuggita la Commissione, sebbene essa scendesse dalla sua stessa teoria, dai fatti da lei ammessi.

Un'ultima irregolarità io la trovo (qual sia il sistema che si adottò per le precedenti questioni), in che i giudici proceduti riconoscendosi non competenti, allegando di avere proceduto per urgenza e come delegati prestanti del Senato, non si sono poi curati di trasmettere al giudice competente, cioè al Senato, quegli atti che naturalmente gli appartengono come giudice competente.

Io voglio, per ipotesi negata, supporre che il sistema che ho finora combattuto sia vero; voglio supporre che il Codice di procedura autorizzasse a fare la perquisizione per l'urgenza; voglio supporre che vi sia stata urgenza, e che vi fossero prove sufficienti per poter autorizzare una perquisizione; ma evidentemente i giudici dovevano, dopo fatta la perquisizione, trasmettere gli atti al Senato.

Il Senato è il solo giudice competente. Ciò non è contestato da alcuno.

Quegli atti eransi fatti a nome del Senato, per delegazione presunta del medesimo, essi perciò gli appartengono, è a lui dovevano tosto giungere.

Ciò è anche conforme alle disposizioni del Codice di procedura penale, il quale nei casi nei quali permette a giudici incompetenti di fare qualche atto di procedura, prescrive però sempre che gli atti da essi fatti debbano essere immediatamente trasmessi ai giudici competenti. Lo che essendo nella natura stessa della cosa, non ha certamente bisogno di essere giustificata la ragionevolezza di una tale disposizione.

Questa prescrizione è più volte ripetuta nel Codice di procedura penale. Mi limiterò a citare gli articoli 28, 56, 62, 67, 71, 73, 74 e 75 del detto Codice.

Perciò anche per questo rispetto ci fu irregolarità, e questa irregolarità dura tuttora, imperocchè gli atti originali non sono ancora in potere del Senato che pur debbe pronunziare sui richiami del principe Senatore di S. Elia.

Dalle cose sin qui dette apprezzando gli atti del procedimento sin ora fattisi, debbesi concludere che in casi incorsero parecchie irregolarità e cause di illegittimità. Furono illegittimi, perchè con essi, e principalmente colla perquisizione, si violò il privilegio dei Senatori del Regno. Furono illegittimi ed irregolari perchè, anche sulle basi del Codice di procedura penale, non si poteva procedere alla perquisizione; perchè non ci sono state nè gravi prove, nè ci fu urgenza la quale, in qualsivoglia ipotesi, autorizzasse, anche nel sistema della Commissione, la perquisizione; perchè infine non fu adempiuto ciò che lo stesso Codice di procedura penale prescrive in simili casi, cioè non fu trasmesso

il processo, per quanto riguardava il principe di San Elia, al solo tribunale incontestatamente competente, cioè al Senato.

In seguito a questi risultamenti quali sono le proposte della Commissione rispetto agli atti fin qui compiuti?

La Commissione propone a questo riguardo unicamente che si dichiari non essere stato violato l'articolo 37 dello Statuto. Io credo che questa proposta, per quanto riguarda la questione di competenza, manchi di soggetto, perchè dalle cose che ho dette ieri, e che non contrastano in ciò coll'opinione della Commissione, risulta che la questione di competenza non esiste, e non essendovi una tale questione, non è necessario neppure di deciderla.

In quanto poi questa declaratoria di non violazione dell'articolo 37 riguarda la prima parte dell'articolo 37, cioè il privilegio dei Senatori del Regno, penso che questa proposta non sia accettabile, per le ragioni per le quali credo aver dimostrato che per l'opposto in questo caso il privilegio dei Senatori fu violato. Tengo perciò per fermo che non si possa accettare questa prima conclusione della Commissione.

La Commissione poi nulla propone riguardo a tutte le altre irregolarità che si sono commesse dai giudici precedenti.

Quanto alla perquisizione eseguita sul fondamento del codice di procedura penale, io lo comprendo, poichè essa porta un'opinione diversa dalla mia, cioè trova negli articoli 64 e 71 ciò che io non ci ho trovato, ed anzi il contrario di ciò che io vi leggo letteralmente.

Ma non lo comprendo poi rispetto alle prove della necessità e dell'urgenza di procedere, le quali essa stessa ammette che non esistevano; e del pari non comprendo come essa nulla proponga sul fatto che gli atti del processo non sono ancora pervenuti al Senato, al quale anche a termini del Codice di procedura penale dovevano immediatamente essere trasmessi.

Evidentemente vi ha nella suddetta proposta una lacuna alla quale bisogna riparare; poichè l'unico giudice competente della causa non può dispensarsi dal giudicare gli atti contro cui reclama il Senatore di S. Elia, e che furono fatti per delegazione presunta del Senato stesso; nè può lasciare con valore giuridico atti di tal natura.

Un tale sistema non sarebbe giusto nè pel Senatore, il quale è stato il soggetto del procedimento, nè nell'interesse pubblico, nè infine decoroso per noi.

È pertanto mio avviso, che se dovessimo pronunziare allo stato attuale delle nozioni che abbiamo intorno a questo processo, trovandovi i difetti, le irregolarità, e le illegittimità che credo di aver finora dimostrate, dovremmo revocare ed annullare gli atti del procedimento.

Ho proposta questa conclusione in modo condizionale, perchè mi riservo di dimostrare alla fine del mio

discorso che un definitivo provvedimento allo stato attuale delle cose non è ancora possibile.

Passo ora alla seconda parte del soggetto che mi sono proposto di trattare, cioè, dopo di aver discorso del giudizio che debba recarsi sugli atti del procedimento fatti fin qui, intendo di esaminare che cosa debba farsi per l'avvenire in questo procedimento.

Il principe di S. Elia è stato dai giudici precedenti di Palermo assoggettato ad un procedimento criminale.

Egli ha reclamato contro quest'atto al Senato che è il naturale ed ordinario suo giudice, ed il Senato, non può rifiutarsi dal giudicare, poichè ove il facesse, commetterebbe un vero diniego di giustizia.

Egli debbe adunque pronunziare o che si debba continuare il processo, o che al processo si debba por termine; essendochè un processo non possa essere tenuto in sospenso come la spada di Damocle sopra un cittadino qualsivoglia, senza che si continui il procedimento, o che lo si dichiari non proseguibile.

Io non conosco nè le prove, nè gli argomenti che si possano dedurre dagli atti stessi perchè, come ho già detto, nè io nè alcun altro membro del Senato, e fuori dei membri della Commissione, conosciamo gli atti del procedimento.

Perciò anche a questo riguardo non posso ragionare che sulle basi delle notizie che ci fornisce la relazione della Commissione.

Stando a questa relazione in verità mi pare che non ci vada molta fatica a riconoscere che non vi sono prove contro il principe di Sant'Elia, e la Commissione stessa lo ammette.

Che anzi la Commissione rendendo la debita giustizia alle qualità personali del Senatore di Sant'Elia, ai suoi precedenti ed ai servizi resi al paese, trova giustamente in questi fatti delle prove e degli indizi esclusivi di una ipotesi di reato.

Conseguentemente, se si potesse giudicare a questo stato delle cose, credo che dovendo noi giudicare se il processo debba essere finito, non potremmo a meno di non dichiarare non essersi fatto, nè farsi luogo ad ulteriore procedimento; e ciò appunto dovremmo fare come farebbe la Camera d'accusa di una Corte d'appello in caso identico.

Ora, che cosa propone invece la Commissione a questo riguardo?

La Commissione, nella seconda parte delle sue proposte, comincia a stabilire il principio che tutto ciò che il Senato crederà di ordinare a questo riguardo lo debba fare coll'intermezzo e colla mediazione del Ministero. Essa vuole che le comunicazioni tra il Senato e i giudici di Palermo debbano avvenire coll'intermezzo del potere esecutivo.

Questa conclusione è la conseguenza di che la Commissione non si è posta su quel terreno sul quale io penso che noi dobbiamo unicamente collocarci in questa questione, cioè sul terreno giudiziario.

Parmi di fatto evidente che la Commissione la quale

ha supposto che noi dovessimo dare un voto politico, ove fosse entrata nell'idea che noi dovessimo invece pronunziare con carattere giudiziario, non avrebbe dubitato che, come giudici, non avevamo bisogno dell'intermezzo del Ministero, per fare eseguire le nostre sentenze.

È veramente parini che dopo di aver dimostrato, come mi pare di averlo fatto nella giornata d'ieri, che non possiamo occuparci e che non ci occupiamo di questo procedimento che nella qualità di giudici, la conseguenza immediata che ne viene è che, pronunziando noi come giudici e avendo i nostri *pronunziati* la forza esecutiva che hanno tutte le sentenze a termini anche del diritto comune, non dobbiamo dipendere da alcun intermediario per farle eseguire, imperocchè l'esecuzione la si deve fare nel modo col quale si fanno eseguire tutte le altre sentenze.

Io comprendo come l'intermezzo del Ministero possa essere richiesto allorchando, invece di dare una sentenza, si dia un voto politico, come avviene e deve sempre necessariamente avvenire in simili casi nella Camera elettiva, la quale non è giudice competente a giudicare dei reati imputati ai propri membri, e che conseguentemente non può mai emettere che un voto politico. Ora codesto voto non potendo esercitare un'azione diretta sul potere giudiziario per causa della separazione ed indipendenza dei poteri costituzionali, non può darsi al medesimo un effetto se non coll'intermezzo di un terzo potere, cioè coll'intermezzo del potere esecutivo al quale sostanzialmente è confidata l'esecuzione dei giudicati. Comprendo perciò che un voto emesso da quel Corpo politico in questa materia, diretto a paralizzare un atto indebito del potere giudiziario, richiegga in molti casi l'intermezzo del Ministero, onde ricevere qualche effetto. Ma allorchando il pronunziamento ha, come nel presente nostro caso, il carattere di una vera sentenza; allorchando chi giudica non pronunzia come corpo politico, ma come giudice, in verità non vedo ragione per cui debbasi dipendere dal Ministero più di quello che non lo si possa trovare per la Corte di cassazione, o per una Corte di appello.

Per altra parte poi, dire che il Senato non ha dipendenza alcuna dal potere esecutivo, i giudici possono, o debbono essi dipendere in alcun modo dal medesimo potere esecutivo? Mai no. Col pronunziamento col quale invitassimo il Ministero ad ordinare ai giudici ordinari di ottemperare ai suoi ordini, o ad una nostra deliberazione politica, potremmo noi credere di fare una cosa efficace? Se non che noi faremmo inoltre cosa eminentemente incostituzionale. Che se il facessimo, noi stabiliremmo un precedente pericolosissimo, non potendo non essere senza gravissime conseguenze l'esempio di un Corpo come il Senato, il quale spinga il potere esecutivo ad esercitare un'azione illegittima sopra l'ordine giudiziario, la cui indipendenza assoluta è uno dei principali palladii delle libertà costituzionali.

Io credo pertanto che la massima, che è il fonda-

mento a tutte le conclusioni della Commissione, cioè che ciò che il Senato ordinerà, lo farà eseguire coll'intermezzo del Ministero, sia assolutamente inaccettabile, e che essa sia pericolosa, qualunque pur sia l'opinione poi che si voglia avere su tutte le altre questioni.

La Commissione facendo applicazione di questo suo metodo propone poi che il Senato ordini, col mezzo del Ministero, che si sospenda il procedimento. Sul punto della sospensione del procedimento, parmi non vi possa essere nessuna questione, ma che ciò si debba fare coll'intermezzo del Ministero, rimane escluso dalle rose che ho finora dette. L'ordine della sospensione debb'essere dato dal Senato come Corpo giudicante, e debb'essere eseguito come ordinanza e sentenza di un Corpo giudicante.

Ma un altro grave difetto io trovo in questa disposizione della Commissione che prescrive la sospensione del processo, come provvedimento definitivo.

Qual'è l'effetto di questa sospensione, non seguita da altra disposizione qualsivoglia? È quello d'impedire bensì che si vada avanti da quei Giudici, ma di lasciare il processo aperto indefinitamente senza che sia stabilito il modo col quale questo processo o sarà epinto innanzi o sarà finito.

Ora io domando, secondo le più ovvie regole nella materia penale, è egli ammissibile che un imputato che non è ancora soggetto a formale accusa, ma che fu soggetto a provvedimenti assai severi, i quali hanno inoltre avuta la disgrazia della pubblicità, che un imputato appartenente al primo Corpo politico dello Stato si lasci soggetto indefinitamente ad un processo iniziato, e che non emani quel provvedimento che qualsivoglia cittadino sarebbe in diritto di conseguire, pel quale sia dichiarato, se il processo debba essere continuato o definitivamente finito?

È dunque manifesto che se per una parte è necessario che innanzi tutto si sospenda il procedimento da quei Giudici che non sono competenti a procedere per l'altra debbasi fare una espressa riserva del giudizio definitivo, dal quale debbe essere stabilito, se debba continuare l'istruzione del processo mediante la costituzione dell'imputato in accusa, ovvero se debba essere definitivamente chiuso.

La Commissione per ultimo propone una disposizione di massima, cioè: invita il Ministero a far sì che le autorità giudiziarie siano avvertite che in qualunque caso loro occorra di procedere ad atti d'istruzione penale, per reati ascritti ad un Senatore, ne debbano dare pronto avviso al Presidente ed attenderne gli ordini prima di procedere ad atti che eccedano l'accertamento del reato in genere e non siano di natura urgente.

Evidentemente questa ultima conclusione contiene una implicita censura degli atti dei Giudici che hanno proceduto; imperocchè questo avvertimento non può essere motivato se non dalla supposizione che al medesimo non siano stati conformi gli atti di cui si tratta.

Ciò proverebbe sempre più, a mio avviso, come la

Commissione avrebbe dovuto proporre al Senato di pronunziare sulla legittimità e regolarità di codesti atti i quali essa stessa implicitamente riconosce non essere stati regolari.

Ma, a parte questa considerazione, a me pare, che quest'ultima parte delle conclusioni della Commissione non si possa ammettere.

Ponendo sempre per base che siamo un Corpo giudicante, noi non possiamo ora far altro, se non che giudicare dello speciale reato, imputato ad un nostro collega, e degli atti che riguardano l'effettuatosi procedimento.

Una sentenza non può mai decidere che il caso speciale che ne forma il soggetto, nè può dettare norme, o leggi, o regolamenti per l'avvenire.

Per altra parte la massima non ha bisogno di essere consecrata: essa è consecrata dallo Statuto, nè può ricevere maggior forza da un nostro pronunziamento a modo di generale norma per l'avvenire.

Inoltre codesta massima riceverà la sua sanzione col fatto del nostro giudizio, che ne farà l'applicazione, nel modo che è proprio dei Corpi giudicanti.

Io sono pertanto convinto che le proposte della Commissione non siano ammissibili. Non sono ammissibili quelle che riguardano la prima parte del soggetto di cui ho parlato, cioè gli atti fin qui compiuti, perchè, come dissi, la Commissione propone di riconoscere che non fu violato il privilegio, e perchè nulla propone di giudicare su tutte le altre irregolarità che ho indicate.

Non sono ammissibili le proposte della Commissione che si riferiscono alla seconda parte del soggetto che ho trattato, cioè a ciò che è da farsi; perchè essa stabilisce in massima l'ingerenza e la mediazione del Ministero; perchè lascia aperto il processo che deve essere deciso, e perchè infine stabilisce massime generali le quali non si possono prescrivere con una sentenza.

Dopo le cose che ho avuto l'onore di esporre, mi sarebbe molto facile di formulare una conclusione e la proposta di un provvedimento definitivo di ogni questione. Però, come ebbi già l'onore di notare, questa proposta non sarebbe fondata che sulle semplici notizie che ci sono fornite dalla Commissione nella sua relazione, le quali, secondo ciò che la stessa Commissione affermò, non sono compiute, avendo essa creduto di osservare molto riserbo nel compilare la sua relazione.

In verità sarebbe molto strano che vi fosse giudice, il quale pronunziasse sovra un reato, gli atti del cui procedimento, fatti da altro giudice delegato, non fossero ancora stati trasmessi al giudice che debbe pronunziare.

Essendo pertanto necessario il possedere gli atti del procedimento prima di pronunziare un definitivo giudizio, dobbiamo limitarci per ora ad un provvedimento interinale e preparatorio, il quale non pregiudichi nulla su alcuna delle questioni di merito che finora si sono discusse.

Io credo pertanto che il provvedimento a darsi debba

consistere: 1° nel sospendere ogni ulteriore procedimento per parte de' giudici incompetenti; 2° nel farsi mandare immediatamente, come a giudice competente, tutti gli atti del processo, per quanto riguardano unicamente il Senatore di Sant'Elia.

Questa deliberazione mi parrebbe conveniente non solo per le cose ora dette, ma anche perchè credo, che con questo metodo il Senato si potrebbe rimettere su quella via, che io avrei desiderato che fin da principio fosse stata seguita.

Di fatto non pronunziando che un provvedimento preparatorio, sarebbe agevole, e sarebbe affatto consentaneo alle norme generali dei procedimenti penali, il determinare, che il Senato proceda oltre in questo affare in cui ancora non esiste un accusato, nè Camera di Consiglio.

La mia profonda convinzione, che le conclusioni della Commissione sarebbero feconde di gravi conseguenze, mi spinge a pregare vivamente il Senato ad accettare la mia proposta.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. L'onorevole relatore della Commissione avendomi testè espresso il desiderio che gli cedessi la priorità, io di buon grado lo faccio, riservandomi poi di chiedere la parola ove lo creda opportuno.

Presidente. La parola in seguito spetterebbe al Senatore Siotto-Pintor, ma siccome il relatore della Commissione ha la preferenza per dirigere la discussione, così do la parola al signor Senatore Vigliani, poi l'avrà il Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Vigliani, relatore. Signori, prima che io imprenda a sostenere le conclusioni della Commissione, ed a rivendicarle dalle diverse censure che vennero contro le medesime mosse dagli onorevoli due oratori precedenti, io stimo mio debito di volgere ad essi i miei ringraziamenti, non che quelli della Commissione intera, per la veste del tutto benevola e cortese che piacque loro di dare alle loro opposizioni in quanto riguarda i membri della Commissione.

Io sento pure il debito di ringraziare particolarmente l'onorevole Senatore Cadorna delle parole confortevoli, che egli mosso da un savio sentimento di giustizia, ha rivolto a quei giudici che istrussero il procedimento a Palermo, dove intervenne l'atto che dà luogo alla questione che noi dobbiamo oggi esaminare.

Mi duole di non poter estendere lo stesso ringraziamento all'onorevole Senatore Siotto-Pintor, dal quale confesserò, che mi attendeva veramente parole molto più temperate verso quel Corpo di cui egli fa parte. Chè, anzi, io debbo rammaricarmi, che la vivace e briosa sua eloquenza lo abbia trascinato a mostrarsi più che severo verso i Magistrati i quali istrussero a Palermo il processo di cui ci occorre di ragionare.

Mi duole, ripeto, profondamente di aver sentito dal suo labbro pronunziare un giudizio oltremodo severo, e dirò anche non giusto, verso quei magistrati di cui

io conosco ed ebbi occasione di apprezzare le ottime qualità.

Ed invero come poteva io intendere senza vivo rammarico l'onorevole Senatore e magistrato Siotto-Pintor accusare quei magistrati d'insipienza di calcoli giuridici, di una specie di turpitudine morale, di cervelli infermi e stravolti e somiglianti a quello del cavaliere della Mancia, ed infine di mancanza del grossolano buon senso?

Mi perdoni l'onorevole Siotto-Pintor, se io sono costretto a rilevare queste sue espressioni e riprodurle davanti il Senato; io non potrei assolutamente lasciarle passare inavvertite senza mancare ad un dovere di giustizia verso persone che assolutamente non meritano, non dirò rimproveri così fatti, ma nessun altro somigliante.

Debbo andare più oltre e dirò che nelle circostanze in cui quei magistrati procedettero, fecero prova di un grande zelo e di una grande devozione al loro dovere, poichè, o Signori, l'esercizio dell'autorità giudiziaria in quella parte d'Italia, in quei momenti, non era facile, perchè non andava scevro da pericoli. Ed incontro a questi pericoli andarono quei magistrati non spinti certamente da alcun sentimento personale, o di loro interesse, poichè tale sentimento gli avrebbe consigliati a seguire ben altra via; ma unicamente guidati da quel coraggio civile da cui tanto importa che i magistrati siano animati nei tempi che somigliano a quelli che noi dobbiamo trascorrere e nei paesi che somigliano a quelli dove quei magistrati sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.

Io ho la profonda persuasione che l'onorevole Siotto Pintor, acceso come egli è da sentimento di perfetta rettitudine, nella sua coscienza del tutto intemerata, riflettendo sopra queste parole, egli, o sentirà rincrescimento di averle pronunziate, o certamente ne vorrà con qualche spiegazione di molto temperare la significazione.

Premesse queste dichiarazioni che erano un dovere per me più nella qualità di magistrato che in quella di Senatore, io verrò ad esaminare la questione che trattiamo.

È stato saggiamente osservato dall'onorevole Senatore Cadorna, che la questione della prerogativa senatoria presenta due lati, l'uno che riguarda il Corpo del Senato, l'altro che riguarda la giustizia e la pubblica sicurezza.

In questi due rispetti la questione vuole veramente essere esaminata, e così appunto la vostra Commissione si propose di esaminarla e risolverla, imperocchè è stato suo studio speciale di contemperare e conciliare in siffatta materia tutti i riguardi che a questo primo Corpo dello Stato vogliono usarsi, con le esigenze inalterabili e supreme della pubblica sicurezza.

Non credo però che ambedue gli onorevoli oratori che mi precedettero, abbiano tenuto ugual conto di questi due ordini di idee che assolutamente vogliono essere tenuti costantemente presenti.

Ben se n'è occupato l'onorevole Senatore Cadorna, ancorchè, a parer mio e certamente anche secondo l'opinione della Commissione, egli siasi lasciato di troppo trascinare verso quella parte che riguarda alla garanzia politica dei membri del Senato.

In tutta buona fede certamente nel prendere a disamina questioni così fatte, può accadere con grande facilità che si trasmodi dall'una o dall'altra parte, quando non si tenga conto esatto di tutti quegli elementi che vogliono essere posti nella bilancia.

Ma prima che io entri ad esaminare ad una ad una le obiezioni fatte alle conclusioni della Commissione, io debbo farvi parola d'una osservazione preliminare dell'onorevole Senatore Cadorna, la quale in qualche modo domina tutta la discussione.

Mentre il Senatore Siotto-Pintor si limitava ad esaminare la questione avanti al Senato come Corpo politico, concludendo con un ordine del giorno, dissimile bensì da quello della Commissione, ma che contiene pur sempre un provvedimento proprio del Senato come Corpo politico, l'onorevole Senatore Cadorna ha creduto dover camminare per altra via.

Egli si è persuaso che noi già da questo momento sediamo in questo recinto, non come membri di un Corpo politico, ma sì come membri d'un Corpo giudicante.

Noi siamo giudici più che Senatori in questo momento, secondo l'avviso dell'onorevole Cadorna.

Ognuno comprenderà come, partendo da questo punto di vista, egli abbia dovuto consigliare modi di procedura e modi di pronunziare che sono proprii dei Corpi giudiziari, mentre invece per chi considera la questione dal lato politico, e per chi ritiene che il Senato se ne deve occupare come Corpo politico, salvo a vedersi più tardi, se si debba entrare in un altro stadio di discussione giudiziaria, egli è evidente che devonosi proporre modi di procedura e di sentenziare molto diversi.

Or dunque egli è indispensabile che noi fissiamo bene la nostra mente sopra questo punto che ben posso dire pregiudiziale, inquantochè recherebbe veramente pregiudizio alla principale questione che si tratta di risolvere.

Io non ardirò di pronunziare un'opinione recisa sopra il punto, se realmente il Senato, allorchè si tratta di giudicare d'un reato ascritto ad uno dei suoi membri, possa di diritto costituirsi in alta Corte di giustizia, e trasformarsi per tale guisa da Corpo politico in Corpo giudicante.

Io non credo occorra per ora di entrare in questa questione, poichè quando anche volessi essere largo coll'onorevole Cadorna, e concedergli che il Senato possa egli stesso costituirsi in alta Corte di giustizia, in tale caso io penso che egli, ben riflettendo, non dovrebbe ricusare a me di concedere, che se il Senato lo può fare, non s'intende però che ciò si faccia di diritto, che si faccia tacitamente, che si faccia per la natura stessa della questione che si vuol trattare, ma che si

esige pur sempre un atto, una dichiarazione del Senato medesimo che si costituisca in alta Corte di giustizia o in Corpo giudicante.

Ora che cosa abbiamo fatto noi dal primo momento in cui quest'affare pel richiamo dell'onorevole Senatore di S. Elia, fu recato davanti al Senato?

Noi ce ne siamo costantemente occupati come membri d'un Corpo politico.

Se l'onorevole Cadorna, il quale accenna ora che si doveva procedere dal Senato come *Corpo giudiziario* avea realmente questa persuasione il giorno in cui si proferì la prima parola, in cui si tenne la prima discussione, io credo che avrebbe opportunamente fatto proponendo al Senato che anzitutto con un atto suo si costituisse in alta Corte di giustizia o procedesse nelle forme proprie di Corte giudiziaria all'esame dell'affare che ad esso veniva sottoposto.

Ma io non rammento che egli nemmeno accennasse quest'idea; e se pure l'accennò, non la dedusse certamente ad una conclusione; poichè rammento assai bene che egli accettò l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Di Revel, membro della Commissione, ordine del giorno che non era certamente una sentenza, non era un'ordinanza. Per giudizio del medesimo Senatore Cadorna, era un atto che è proprio del modo di procedere dei Corpi politici.

Dunque egli con tutto il Senato in quel giorno consentiva di esaminare quest'affare non sotto l'aspetto giudiziario, non con forme giudiziarie, ma sotto l'aspetto politico e con quelle forme che sono proprie dei Parlamentari.

Procediamo ulteriormente nelle fasi che ebbe questo affare davanti al Senato, e sempre meglio ci accorgeremo che a nessuno io credo sia mai venuto in mente di essere giudice nella parte che prendeva al medesimo.

Ed in vero quando la Commissione da voi costituita si abboccò col Ministro di Grazia e Giustizia, memore che essa avea incarico di domandare quei ragguagli e quelle comunicazioni che potessero fare apprezzare il vero stato delle cose intorno a questo fatto, invitava il Ministero a dare tali ragguagli ed a confortarli anche con quelle carte che meglio li potessero chiarire.

Si ebbero in realtà dall'onorevole Ministro della Giustizia diverse comunicazioni, ma non sicuramente in forma giudiziaria.

Avanti tutto, come assai opportunamente osservava l'onorevole Senatore Cadorna stesso, ben penetrato del suo sistema, queste comunicazioni fra due Corpi giudiziari non avrebbero luogo col mezzo del Ministro della Giustizia; ma invece il Senato che non intendeva ancora di procedere come Corpo giudiziario si contentava di ricevere delle comunicazioni in via amministrativa.

Quando le spiegazioni dell'onorevole signor Ministro parvero abbastanza compiute alla Commissione, si venne a deliberare sopra il loro complesso. Allora nè io nè gli altri miei colleghi abbiamo pensato di essere chiamati a proporvi un provvedimento giudiziario, a pre-

sentarvi conclusioni che dovessero essere, come si suol dire dai curiali, il dispositivo di una sentenza o di una ordinanza.

Questo pensiero assolutamente non è caduto, e penso veramente che cadere non potesse nella mente di nessuno di coloro che componevano la Commissione. Noi abbiamo deliberato nella piena persuasione che eravamo chiamati a comunicare colle debite riserve al Senato quelle nozioni che potessero giovare a fargli conoscere, se nel fatto del Senatore di Sant'Elia si fosse o no violata la prerogativa concessa ai membri del Senato; e se nel caso che questa fosse stata violata, occorresse di prendere qualche provvedimento perchè in avvenire non lo fosse.

Partendo da quest'ordine d'idee che è affatto diverso da quelle del Senatore Cadorna, non è meraviglia, se noi siamo giunti a conclusioni del tutto dissimili.

La nostra relazione non può essere considerata come fatta da membri di un Corpo giudicante, ma è veramente un atto di membri di un Corpo politico, atto anche rivestito di quelle forme che sono proprie delle relazioni parlamentari.

Dunque il Senato, fino al giorno in cui egli aprì questa discussione sopra la relazione e le conclusioni della sua Commissione, non ha fatto nulla che anche da lontano accenni alla intenzione di agire come Corpo giudicante.

Ora io domando, o Signori, in questo stato di cose, quando voi siete entrati in questo recinto il giorno in cui fu intrapresa questa discussione, io vi domando, se avete creduto di sedere sopra questi scanni come giudici e non come membri di un Corpo politico. Io ho la piena convinzione che nessuno di voi ha pensato di esser chiamato ad assistere ad una discussione giudiziaria e a proferire un giudizio.

Ma chi l'avesse per avventura pensato, si sarebbe scostato di molto dalla verità, poichè non basta il dire: il Senato in questo momento è un Corpo giudicante: ma ognuno che s'intenda di cose giudiziarie, che conosca la differenza che passa tra un Corpo giudicante ed un'Assemblea politica, mi concederà che sono affatto diverse le forme che si devono seguire.

Sapeste voi, o Signori, qual'era l'atto primo che si sarebbe dovuto fare, se quest'Assemblea doveva comporre un Corpo giudicante? Un appello nominale doveva cominciare ad accertare quali erano i giudici presenti. Si doveva stabilire, se ci era la maggioranza. I giudici non presenti, quando comincia la discussione, non possono più prender parte alle deliberazioni, almeno a quegli atti che sono dipendenti dalla discussione che ha luogo in questo giorno. Ora questo non si è fatto. Nè io credo che veramente si dovesse fare, nè lo stesso onorevole Cadorna, che pur era invaso da quest'idea sull'aprirsi della discussione ha pensato a fare questa istanza.

Evvi di più: il processo che si tratterebbe di esaminare in che stato trovasi egli? L'onorevole Cadorna ret-

tamente ve lo ha detto: il processo è nello stadio che precede l'accusa.

Ora chi ignora che in questo stadio il processo è un segreto; che tutte le discussioni che si possono fare in tale fase del procedimento, devono aver luogo in Camera di Consiglio, come si suol dire? E appunto questa espressione sfuggiva all'onorevole Senatore Cadorna, spinto come egli era precisamente dalla coscienza di ciò che si dovrebbe fare dal Senato, se veramente egli sedesse in questo giorno, in questo momento, come un Corpo giudiziario, e se fosse chiamato non a prendere una deliberazione come Corpo politico, ma a pronunciare una vera sentenza.

Ora noi non ci siamo radunati in Camera di Consiglio; abbiamo creduto di ammettere il pubblico, secondo il consueto, alle nostre discussioni, perchè da tutti si ritiene che questa è una discussione parlamentare, non giudiziaria.

Che se si fosse dovuto presentare al Senato una relazione la quale lo mettesse in condizione di giudicare come magistrato, come Corpo giudiziario, ben altra sarebbe stata la tessitura della nostra relazione. Molte cose si dovettero tacere, perchè non erano necessarie all'apprezzamento delle questioni politiche che si presentavano, ma che pur sarebbero indispensabili per formare un giudizio d'accusa.

Dunque il Senato, ove anche egli avesse il potere che gli attribuisce l'onorevole Cadorna, di costituirsi, quando gli piaccia, in alta Corte di giustizia, io dichiaro e con me lo dichiara la Commissione, che egli non lo ha fatto, non si è costituito in alta Corte di giustizia; epperò quando si volesse entrare in quell'ordine d'idee, noi dovremmo intieramente rifare la nostra via.

Ma penso che non sia il caso di farlo, perchè il Senato ha saviamente riconosciuto col suo fatto che non si tratta ancora di entrare nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, e che crede unicamente di fare un esame preparatorio intorno alla convenienza di assumere o no il carattere di alta Corte di giustizia. Noi siamo ora in una disamina preparatoria, che potrebbe, secondo le circostanze, condurre a quello stadio giudiziario, che l'onorevole Cadorna ha creduto che già sia aperto, che già vi siamo entrati.

Poste queste considerazioni, penso potermi dispensare dall'addentrarmi nella questione, invero gravissima, e gravida di conseguenze, che il Senato può facilmente comprendere, se cioè a noi compete il diritto di costituirci in alta Corte di giustizia, quando lo crediamo opportuno per giudicare nel caso previsto dall'art. 37 dello Statuto.

Io mi permetterò solo di accennare, che si potrebbe seriamente dubitare della verità della opinione dell'onorevole Cadorna.

E invero il Senatore Cadorna prendeva le mosse dal confronto tra l'articolo 36 ed il 37 dello Statuto.

Egli osservava che, mentre l'articolo 36 ha stabilito che il Senato è costituito con Decreto Reale in alta

Corte di giustizia per giudicare dei reati di alto tradimento, dell'attentato contro la sicurezza pubblica, o dei ministri tradotti avanti ad esso dalla Camera dei Deputati, invece l'articolo 37 dichiara semplicemente, che il Senato è il solo giudice competente per i reati ascritti ad uno dei suoi membri: è questo, Signori, come ben vedete, uno di quegli argomenti che si dicono d'induzione. Io non vi dirò quanto, in generale, sogliono essere deboli e fallaci simili argomenti, potrei dirvi anche, che conducono più spesso all'errore che alla verità, ma nel caso nostro, forsechè non v'è altro modo di spiegare le diverse locuzioni usate in questi due articoli, cioè la menzione fatta nell'uno del Decreto Reale, ed il silenzio usato nell'altro a questo riguardo? forsechè non vi è altro modo di conciliare questi articoli, che dicendo il Decreto del Re è necessario nei casi previsti nell'articolo 36 e non è necessario nei casi previsti dall'articolo 37?

Noi non lo crediamo; pensiamo invece che ben altri modi di conciliare e spiegare quei due articoli si presenterebbero: ci basti il riflettere che la giurisdizione contemplata nell'articolo 36, è giurisdizione facoltativa, che il potere esecutivo può conferire o non al Senato, allorchè si tratta dei reati contemplati in quell'articolo.

Invece la giurisdizione preveduta dall'art. 37, è una giurisdizione deferita di diritto al Senato.

Quindi non è maraviglia, se nell'articolo 36 si fa menzione di un Decreto Reale, il quale avrà per effetto di deferire alla cognizione del Senato i reati di cui ivi si tratta.

Nell'art. 37 invece, come per fissare la competenza non occorre alcun provvedimento del Capo supremo dello Stato, così non se ne è fatto parola.

Ma forsechè il silenzio indica chiaramente, come lo crede l'onorevole Cadorna, che il Senato stesso abbia il diritto di costituirsi in alta Corte di giustizia?

Faccio osservare che lo stesso silenzio si vede tenuto nelle disposizioni della Carta costituzionale di Francia (e mi perdoni l'onorevole Cadorna se lo richiamo alle istituzioni francesi per le quali egli non si mostra guari propenso): in parecchi articoli di essa, si dice in modo imperativo, che la Corte dei Pari sarà competente a giudicare dei delitti imputati ai suoi membri, dei reati di alto tradimento, e dei reati di attentato alla sicurezza dello Stato, nella qual parte la Carta francese era più larga verso la giurisdizione dell'alta Camera.

Ebbene si è forse creduto in Francia, che la Corte dei Pari si potesse mai in questi casi costituire da sé in alta Corte di giustizia? No certamente.

Tengo sotto gli occhi un'opera che ha per lo meno il pregio dell'esattezza pratica, ed è quella del signor Cauchy, segretario della Camera dei Pari intitolata: *Les précédents de la Cour des Pairs*; in questa opera trovo attestato formalmente che non mai la Camera dei Pari ha creduto di poter costituirsi in alta Corte di giustizia,

senza che precedesse un'ordinanza del Capo supremo dello Stato.

Presidente. Vorrebbe leggere la parte relativa a questo punto?

Senatore Vigliani, relatore. Soddisfacendo volentieri al desiderio opportunamente manifestato dall'onorevole nostro Presidente, leggerò al Senato un brano dell'opera che appunto si riferisce a ciò cui io accennava:

« Comme il n'entre pas dans notre dessein d'examiner, absolument parlant, ce qui pourrait se faire, mais de constater ce qui s'est fait, il suffit de rappeler que jusqu'ici, lors le cas prévu par l'article 47 de la Charte, la Chambre des Pairs n'a jamais été saisie d'aucune affaire criminelle ou correctionnelle, sans qu'il soit intervenue une ordonnance du Roi portant convocation de la Chambre en Cour de justice. »

Il citato art. 47 concerne i giudizi dei Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. Però io ho ricercato se anche in tal caso fosse o non intervenuta l'ordinanza reale, e non ho trovato menzione di alcun giudizio della Camera dei Pari non preceduto dalla Ordinanza Regia di convocazione.

Proseguo a leggere nella detta opera: « Il ne faut pas oublier non plus que la Cour des Pairs ne se tient point pour définitivement saisie par la convocation royale, mais regarde au contraire comme le premier de ses droits celui d'apprécier si l'affaire qui lui est soumise présente les caractères qui seuls doivent la déterminer à s'en réserver la connaissance. »

Passa in seguito l'autore a parlare della forma della costituzione dell'Alta Corte: ma percorrendo esso tutta la storia dei casi giudiziari che furono trattati avanti la Camera dei Pari di Francia, attesta che l'esordio consistette sempre nell'ordinanza reale che convocò quella Camera in alta Corte di giustizia.

Se adunque il silenzio osservato nell'art. 37 del nostro Statuto circa al Decreto Reale, noi lo troviamo in altri articoli correlativi di altre carte, e però la pratica ha interpretato quel silenzio non come esclusivo della necessità del decreto del potere esecutivo, ma come ricognitivo di questa necessità, si può per lo meno dubitare anche da noi, se realmente l'autore dello Statuto abbia inteso di escludere un atto, la cui importanza è così grave.

Infine poi occorre di ricordare al Senato, che quando esso non siede come Corpo politico, non potrebbe certamente convocarsi da sé in alta Corte criminale per assumere la cognizione di alcun affare giudiziario. In tal caso è assolutamente inevitabile l'intervento di un Decreto Reale, il quale convochi il Senato in alta Corte di giustizia e designi il suo presidente su la sessione fu chiusa. Ora dunque l'articolo 37 non potrebbe avere l'applicazione che l'onorevole Cadorna pretende in tutti i casi, e se il Decreto Reale di convocazione del Senato nell'intervallo tra le sessioni è necessario, sebbene occorra di rendere giustizia in materia di sua competenza,

perché si potrà dire che non lo sia, allorché siede bensì il Senato, ma come Corpo politico, non come Corpo giudiziario?

Un'ultima osservazione mi permetterà ancora per la delicatezza e la gravità della materia.

Il Senato non può sedere come Corpo giudiziario, o come alta Corte di giustizia senza il concorso di certi elementi che costituiscono i Corpi giudiziari. Fra questi elementi, il Ministero pubblico tiene un posto principale, essendo esso il motore dell'azione penale. Non può certamente il Senato nominare da sé questo ministero pubblico, il quale presso ogni Corpo giudiziario, rappresentando il Governo, non può ricevere la sua missione che dal Governo medesimo. Egli è dunque indispensabile l'intervento del Governo, e poiché lo è per determinare gli elementi che si richiedono a formare l'alta Corte di giustizia, noi crediamo, che si possa molto ragionevolmente sostenere, che lo sia pure per costituire la Corte stessa.

Ma ho inteso accennare, che le attribuzioni del Senato sarebbero in questa guisa poste in balia del potere esecutivo. Parmi che questo sia un abbaglio evidente, imperocché l'ordinamento del governo rappresentativo è tale, che tutte le parti sue funzionano: in modo che l'una invigila l'altra ed è di eccitamento ad agire a quella la quale non adempisse le sue funzioni.

Quindi facile è vedere, come il Senato ha mezzi sicuri, ha mezzi infallibili per obbligare il Ministero a convocarlo in alta Corte di giustizia, quando l'esecuzione della legge lo vuole; ed il potere esecutivo mancherebbe al primo de' suoi doveri, all'esecuzione della legge, quando presentandosi il caso di convocare il Senato per rendere giustizia, non lo convocasse; però credo di poter francamente asserire che né il Governo si farebbe mai sollecitare, né il Senato avrebbe mai da replicare la sua parola quando ne facesse l'eccitamento.

Dalle cose che ho avuto l'onore di esporre, credo di poter dedurre con sicurezza, che il Senato non è, per lo meno in questo momento, costituito in alta Corte di giustizia per occuparsi dell'affare di S. Elia.

Non lo è, perché non intervenne il Decreto Reale, e non lo è certamente perché non intervenne alcun atto da sua parte, che lo abbia trasformato in Corpo giudiziario.

Stabilita così la qualità in cui noi siamo chiamati a deliberare in modo affatto diverso da quello che sostenne l'onorevole Cadorna, ne consegue naturalmente che molti degli argomenti da lui adottati cadono a fronte di questa sola differenza nella posizione della questione.

E così cadono tutti quelli i quali riguardano la forma dell'ordine del giorno, che la vostra Commissione vi proponeva: imperocché la forma dell'ordine del giorno è propria precisamente della qualità in cui noi discutiamo.

Oltre di che, le conclusioni inserite in quell'ordine

del giorno sono anche proprie di quel modo di agire che appartiene al Senato come Corpo politico.

Le sue relazioni colle autorità giudiziarie non possono, partendo da questo punto di vista, aver luogo altrimenti che coll'intermezzo del Ministero.

Diviene quindi chiara la ragione per cui la vostra Commissione vi propone per diversi oggetti di valersi dell'organo del Ministero, onde raggiungere quell'intento che essa ravvisa conforme ai diritti del Senato, e alle disposizioni della legge.

Ma non tutte le obiezioni che sono state poste in campo dall'onorevole Cadorna cadono innanzi alla confutazione che credo aver fatta dal punto di vista da cui egli è partito; sussistono tutte quelle che egli ha comuni coll'onorevole Siotto Pintor.

L'uno e l'altro hanno creduto potervi dimostrare, che nel procedere ad una perquisizione nel domicilio del Senatore di Sant'Elia, la prerogativa dei Senatori è stata lesa, la disposizione dell'art. 37 dello Statuto è stata violata.

L'uno e l'altro spinsero le loro obiezioni tant'oltre, da sostenere in modo assoluto, che l'autorità giudiziaria per nessun reato può mai procedere ad una perquisizione nella casa di un Senatore senza violarne la prerogativa, senza contravvenire all'art. 37 dello Statuto.

Mi pare che l'accennare soltanto questa conclusione, l'accennare soltanto un'opinione così sconfinata basti a dimostrare come essa sia esorbitante ed inaccettabile.

Ancorchè molte cose si trovino scritte nella relazione che noi abbiamo avuto l'onore di sottoporre al Senato, debbo tuttavia dimandare la permissione di riandare quelle parti le quali mi debbono giovare a rispondere agli argomenti con cui si è preteso di sostenere l'opinione che ho indicato.

La Commissione ha creduto di dovere stabilire una grande separazione tra due casi che sono realmente per loro natura molto diversi; l'uno è il caso in cui si procede alla visita domiciliare presso un Senatore non indiziato di alcun reato, ma soltanto perchè il giudice ha gravi motivi di credere che oggetti utili allo scoprimento della verità, in un dato processo, siano stati nascosti nella casa di un Senatore ed ivi si possano ritrovare. L'altro caso riguarda la perquisizione a cui si procede nel domicilio di un Senatore il quale sia imputato di un reato.

Non ha veduto la Commissione dubbio alcuno circa la facoltà competente ai Tribunali ordinari, ai giudici istruttori ordinari, di devenire ad una perquisizione nel primo degli accennati casi; la vostra Commissione in quel caso ha creduto che i Senatori come i membri dell'altro ramo del Parlamento in nulla si differenzino dagli altri cittadini, che il loro domicilio egualmente sacro, egualmente caro, che quello di tutti i cittadini va soggetto agli stessi pesi, alle stesse soggezioni, agli stessi sacrifici verso la più grande delle cause, quella della giustizia e della pubblica sicurezza.

Si confermava in questa opinione la vostra Commissione dall'esame dell'articolo 37 dello Statuto, che non le parve presentare verun dubbio a tale riguardo. Ed in vero quell'articolo che pure si vuol invocare per sostenere che non può mai essere perquisita l'abitazione di un membro di quest'assemblea, che cosa dice? Quell'articolo accenna due cose, l'una che non si può arrestare un Senatore, salvo nel caso di flagrante reato, senza un ordine del Senato; l'altra che il Senato è il solo giudice competente a giudicare de' Senatori imputati di qualunque reato.

Or bene, se l'autore dello Statuto avesse inteso di mettere l'arresto, e la perquisizione sullo stesso livello, come si pretenderebbe dagli onorevoli oppositori, forse che non l'avrebbe dichiarato? Forse che era cosa che gli potesse sfuggire, mentre al più volgare conoscitore delle cose giudiziarie non isfugge che questi due atti sono assolutamente diversi, assolutamente distinti? Ma pure lo Statuto non parla che dell'arresto. Osserviamo inoltre, che dell'arresto si è fatto una menzione speciale, ancorchè quell'articolo con disposizione generale riservi al Senato il giudizio de' Senatori imputati di qualunque reato: questa generale disposizione inchiudeva pure il concetto che tutti gli atti del giudizio sarebbero riservati al Senato, però l'autore dello Statuto ha saviamente fatto una menzione speciale dell'arresto, ancorchè fosse compreso come atto del giudizio nella disposizione generale. Perchè lo faceva? Lo faceva perchè non poteva dimenticare che se il giudizio sul merito del reato doveva essere fatto dal Senato, a cui solo apparteneva, gli atti però dell'istruttoria per un'inevitabile necessità, per un principio, che si osserva a riguardo di tutte le competenze speciali, si sarebbero potuti compiere dall'autorità giudiziaria ordinaria.

Ma siccome l'atto dell'arresto, è atto di sua natura troppo grave, perchè esso sottrarrebbe un membro al Parlamento, perciò ne faceva un'espressa riserva, e dichiarava, che come il giudizio, così l'arresto deve emanare dal Senato.

Con argomenti, che veramente sono più ingegnosi che solidi a nostro parere, si è creduto di poter dimostrare, che lo spirito dell'art. 37 inchiude anche il divieto della perquisizione, ancorchè non ne parli, perchè, si è detto, la perquisizione può condurre all'arresto; la facoltà di perquisire, a norma dell'art. 123, se non erro, del Codice di procedura penale, attribuire la facoltà al giudice procedente di vietare che escano dalla casa tutti coloro che vi si trovano, e così anche un Senatore, che vi si trovasse.

Questo divieto è sembrato all'onorevole Cadorna, come anche all'onorevole Siotto-Pintor, un ordine di arresto. Ma veramente o ci è una grande confusione nelle idee e nelle parole; o questi atti sono tra loro somminamente distinti e tali, che non possono essere scambiati.

Sia pure che il giudice istruttore possa momentanea-

mente, mentre procede ad una perquisizione, vietare alle persone che sono nella casa di uscirne; ma è questo un ordine di arresto? Esso è un semplice provvedimento di cautela per assicurare la sincerità dell'operazione, provvedimento, che, massime nei casi in cui si procede nell'abitazione di un tale non come imputato, ma unicamente come padrone della casa ove possono trovarsi oggetti influenti al reato, ha difficilmente la sua applicazione; che anzi il padrone della casa in quei casi suol essere sollecito egli medesimo di coadiuvare la giustizia. Ma di ciò non si appaga l'onorevole Cadorna e dice: sarà benissimo che possa non farlo un giudice procedente, ma egli ha la facoltà di farlo. Concediamo che, in tutti i casi, la legge accorda questa facoltà, la quale è però discrezionale, ma sosteniamo che il divieto di uscire dalla casa non è un arresto, e ciò è tanto vero al cospetto della legge, che quell'istesso articolo 123 dianzi citato, soggiunge, che quando un tale non obbedisca al divieto, sarà posto in arresto; dunque l'individuo cui si vieta di uscire di casa momentaneamente, non è posto in arresto; soltanto egli potrebbe essere posto in arresto in pena della sua disubbidienza, pena che si meriterebbe sicuramente qualunque cittadino, sia pure Senatore, Deputato o Ministro, il quale non volesse obbedire all'autorità legittima.

Dunque lasciando da banda tutta la parte patetica e commovente con cui è piaciuto all'onorevole Senatore Cadorna far prova del suo ingegno, dipingendovi coi più foschi colori una perquisizione, scendiamo alla sostanza della cosa, e riconosciamo ciò che a noi pare innegabile, che la perquisizione non è atto di arresto. E che tale sia il modo con cui da noi si debba intendere la disposizione dell'art. 37 dello Statuto, lo possiamo anche rilevare da un caso che si è avverato nell'altra Camera.

Una perquisizione domiciliare era stata fatta in Genova ad un membro della Camera elettiva; si è preteso che essa fosse irregolare ed illegittima, si è preteso che occorresse un'autorizzazione della Camera, si è detto che come si richiede l'assenso della Camera per procedere alla cattura di un deputato, fuori del caso di flagrante reato, così si dovesse richiedere quest'assenso per procedere ad una perquisizione, perchè anch'essa è diretta contro la persona.

Ciò che si diceva del deputato, qui si direbbe del Senatore, perchè secondo l'art. 37 dello Statuto, si richiede l'ordine del Senato per arrestarlo; la differenza consiste soltanto tra l'ordine e l'assenso, perchè dovrebbe precedere per l'arresto del deputato l'assenso della Camera, come per l'arresto del Senatore si richiede l'ordine del Corpo a cui appartiene.

Ebbene sopra una tale questione non si è esitato a passare all'ordine del giorno, e non si è punto riconosciuto che la prerogativa del deputato fosse stata offesa dalla perquisizione.

E noi pensiamo non dover il Senato essere certa-

mente più esigente in una materia che è affatto consimile.

Riflettiamo, o Signori, sulle conseguenze che deriverebbero dal sistema che si vorrebbe farvi accettare; esaminiamo che cosa accadrebbe, quando per nessuna circostanza, comunque grave ed imperiosa, non vi sia la flagranza del reato, sola eccezione ammessa dall'onorevole Cadorna, non si potesse assolutamente varcare la soglia dell'abitazione di un Senatore. Per farvi misurare tutte le conseguenze che da un simile sistema potrebbero derivare, noi non abbiamo bisogno di andar cercando lungi da noi un esempio; il caso stesso in cui sorge la questione, il caso dell'onorevole Sant'Elia porge elementi sufficienti per poter formare seriamente questo giudizio.

Già avete inteso dallo stesso Senatore Cadorna una descrizione delle condizioni in cui era Palermo allorchè sono avvenuti gli atti di cui ora stiamo facendo l'esame; vi era in quella città grande costernazione, serpeggiavano gravi sospetti, l'autorità politica denunciava con insistenza all'autorità giudiziaria imminente il pericolo di una sommossa, di una ribellione armata, di una strage meditata; insisteva perchè l'autorità giudiziaria prendesse energici provvedimenti, almeno nell'intento di aventarò il pericolo che esistesse; il sospetto non riguardava soltanto l'onorevole Sant'Elia, ma riguardava anche molti altri; le prove che si adducevano contro tutti, erano a un dipresso le stesse; forse potrei anche lasciare le parole, *ad un dipresso* e dire che le prove erano le stesse. Se non si fosse proceduto a quella perquisizione, se fosse avvenuto, ciò che non era impossibile, un gran misfatto in quell'Isola, se si fosse versato sangue cittadino, se atroci felitti avessero funestata quella parte del Regno, di chi sarebbe stata la responsabilità? chi ne sarebbe stata la causa?

Or come possiamo noi supporre che la legge voglia anteporre la prerogativa dei membri di un'assemblea parlamentare, anche del primo Corpo dello Stato, alla ragione suprema della sicurezza pubblica? Posti questi due elementi in bilancia, io vi domando, quale sarà persona ragionevole, la quale vorrà preoccuparsi piuttosto di una istituzione del Regno che del Regno stesso? Voi ben sapete che tutte le istituzioni sono create per la salute pubblica, pel pubblico bene, e che lo Stato non è fatto per alcuna istituzione. Quindi si cadrebbe nel più grande degli assurdi, quando si pretendesse che per qualunque causa, per qualunque minaccia, per qualunque pericolo, non si potesse fare una perquisizione nella casa di un membro del Parlamento.

E dico avvisatamente del Parlamento, perchè potrebbe la stessa argomentazione essere invocata in ambedue i rami del Parlamento.

Non è dunque possibile, senza sovvertire assolutamente i principii i più ovvii di ragione, il voler in modo assoluto sostenere, che non si possa mai dalla autorità

giudiziaria ordinaria entrare nell'abitazione di un Senatore.

Ma mi si dice che allorchè si tratta di un reato di speciale competenza del Senato, questa abbraccia anche l'atto di perquisizione.

Certamente in questo caso la facoltà dell'autorità giudiziaria ordinaria è molto più limitata, ed anzi la crediamo ridotta ai soli casi straordinari, e, come abbiamo detto nella nostra relazione, ai soli casi in cui vi ha pericolo nell'indugio. Ma anche in questi casi si pretende che si debba riferirne al Senato.

Ma, Dio buono! se esiste il pericolo nell'indugio, il Senato trovandosi per l'ordinario lontano dai luoghi dove avvengono i reati, e potendo anche succedere che non si trovi radunato, quali non saranno allora i pericoli a cui potrà la società essere esposta, se si dovesse aspettare tutto il tempo necessario a farne comunicazione al Senato, ed aspettarne una deliberazione?

Il tempo, che noi stiamo ora impiegando nel discutere questa questione, vi deve fare avvertiti di quello che si richiederà per avere una nostra deliberazione.

Che se il Senato non si trovasse radunato, allora voi comprenderete quanto più lungo tempo si richiederebbe; ora è egli ammissibile che si debba lasciare la società esposta a pericoli gravissimi solo per non entrare nella casa di un Senatore?

Non facciamoci, o Signori, uno spauracchio di una perquisizione.

Io non vi verrò a dire che sia una cosa grata, un atto piacevole, ma credo di potervi dire che per una persona onesta la perquisizione non è cosa che debba e possa fare sensazione penosa.

La sensazione penosa sapete voi chi la prova?

La provano coloro a cui la coscienza rimorde per misfatto, e noi non saremo certamente teneri per costoro; noi siamo solleciti solo di coloro i quali hanno pura la coscienza, e questi non avranno mai, o Signori, a sentire apprensione per una visita domiciliare.

Voi rammenterete ciò che leggesi nella storia di un probo e grande cittadino di Roma, al quale il suo architetto proponeva di fare la casa in modo che nessuno vedesse ciò che dentro succedeva.

Che cosa rispondeva quel probo cittadino al suo architetto?

Se tu mi stimi, diceva, fammi la mia casa in modo che tutti possano vedere ciò che in essa si fa.

Noi non andremo sicuramente fino a questo estremo, ma prendendo tale risposta solo come un simbolo della confidenza, che l'uomo onesto debbe avere nelle ricerche che la giustizia possa fare nella sua casa, noi non potremo certamente dividere la paura e l'apprensione vivissima, che gli onorevoli Senatori Siotto-Pintor e Cadorna venivano dimostrando per una perquisizione, col dare al loro quadro colori che accennavano a certe misure le quali se accadono in casi straordinari da non dovere mai essere tolte per regola, sono rarissime nei casi ordinari. L'onorevole Cadorna vi parlava per-

fino dell'autorità che il giudice istruttore avrebbe di denudare il proprietario della casa.

Io esercito le funzioni giudiziarie da molti anni; accanto a me stanno persone che le esercitano da tempo molto più lungo, io domando loro, se mai abbiano inteso parlare che un proprietario di casa sia stato denudato in una perquisizione?

Vi si parlò di una facoltà sterminata di tutto manomettere nelle case e di tutto trasportare con una specie di violenza e barbarie; ma io vi domanderei: a che ci servono i nostri Codici se noi ci troviamo esposti a questi pericoli? Abbiamo fortunatamente una magistratura costituita in modo che non permette a mente sana di concepire questi timori. Sì, o Signori, io lo dico francamente, io quasi non poteva prestare fede alle mie orecchie quando intendeva fare il quadro del modo con cui si procede ad una perquisizione.

Si usano in generale i più grandi riguardi in questi atti; abbiamo la legge la quale comanda di non farle che in casi gravi, che nel caso di bisogno, per gravi indizi; abbiamo la dottrina la quale ci spiega questo precetto e ce lo spiega in un modo severo: abbiamo la magistratura che colla sua giurisprudenza sancisce questi principii e ne assicura l'osservanza. Ora eredete voi, che ci sia da temere che un magistrato, sia pure dell'infimo grado, entrando a fare una perquisizione, commetta un atto duro che non sia richiesto dalla stretta necessità? e quando la necessità lo richiede, quando si tratta di quella necessità che ha per fondamento la giustizia, avremo noi allora a preoccuparcene, avremo noi da dolercene, avremo noi da impedire che la giustizia possa compiere l'alta sua missione per un riguardo che diverrebbe meramente personale? E dico meramente personale, poichè nessuna delle prerogative del Senato, non la sua libertà, non la sua indipendenza politica, in questi casi sarebbe compromessa.

Non lo sarebbe neppure la dignità del Senatore perchè procedendovi l'autorità giudiziaria per un mandato che deriva dalla legge a tutela sociale, nessun cittadino se ne potrebbe chiamare offeso.

Chiedo al Senato un momento di riposo, poichè mi sento veramente stanco.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Presidente. Prattanto do la parola al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato in nome del mio collega il Ministro delle finanze, il progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo per tutto il mese di giugno.

Prego il Senato a volersene occupare il più presto che sia possibile, perchè possa essere votato prima della fine della sessione.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione che fa a nome del suo collega il Ministro delle

finanze del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo per il mese di giugno.

Ora viene appunto l'occasione di fissare l'ordine dei lavori del Senato.

Prego i signori Senatori di fare attenzione, perchè si tratta di determinare quando vorranno riunirsi negli uffici per l'esame preliminare di questo progetto, il quale sarebbe desiderabile fosse portato in discussione pubblica, almeno venerdì, cioè dopo domani.

L'uso del Senato non è di tenere adunanza pubblica in giorni festivi; domani è festa, dunque sarebbe il caso di riunirsi negli Uffici venerdì per esaminare i progetti di legge che sono stati presentati anteriormente, e quindi, per il seguito delle materie che occorre trattare, in adunanza pubblica.

Interrogo il Senato se intende che il progetto di legge testè presentato per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo che è stato raccomandato alla sollecitudine del Senato dal signor Ministro, venga esaminato domani negli Uffici oppure venerdì?

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Mi pare che avendo il Senato recentissimamente esaminato un consimile progetto di legge, lo si potrebbe rimandare alla stessa Commissione che già ebbe ad esaminare l'analogo progetto senza che sia d'uopo che gli Uffici debbano riunirsi nuovamente ed unicamente per procedere alle nomine dei Commissari.

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Alfieri che consiste in ciò, che s'intende devoluta all'Ufficio Centrale che ha già esaminato il progetto di legge per l'esercizio provvisorio del mese corrente di maggio, la disamina dell'altro progetto analogo pel mese di giugno.

Chi approva questo partito voglia alzarsi.

(Approvato.)

Dunque l'Ufficio Centrale è pregato di riunirsi e di preparare la relazione, affinchè nella seduta di venerdì possa portarsi in discussione questo progetto di legge.

Avverto il Senato che l'Ufficio Centrale che è stato incaricato dell'esame dell'altro progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio del bilancio pel mese di maggio, era composto dei Senatori Arrivabene, Di Revel, Castagnetto, Plezza e Arnulfo.

Saranno adunque mandati avvisi particolari a ciascuno di questi Senatori, perchè si radunino e si mettano in grado di riferire per venerdì prossimo.

Il sig. relatore dell'Ufficio Centrale trovandosi alquanto stanco (e ne ha ben d'onde dopo aver parlato così a lungo con quella nobile facilità che lo distingue) bramerebbe fosse rimandata ad altra seduta la continuazione del suo discorso.

Io credo che il Senato aderirà a questo suo giustissimo desiderio.

Voti. Sì! sì!

Presidente. Ora conviene fissare l'ordine del giorno per venerdì.

Venerdì abbiamo le seguenti materie che proporrei in quest'ordine:

A mezzogiorno negli Uffici per l'esame dei progetti di legge presentati nella tornata di ieri dal Ministro dei lavori pubblici.

Al tocco in seduta pubblica per udire le interpellanze del Senatore De Foresta al Ministro dell'interno sullo stato delle provincie meridionali; quindi seguito della discussione sul fatto relativo al Senatore principe di S. Elia.

Pocia verrebbero in discussione i progetti:

1. Per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo per tutto il mese di giugno;
2. Per la concessione di una ferrovia a cavalli da Settimo Torinese a Rivarolo Canavese;
3. Per la costruzione di un tronco di strada fra Alcamo e Calatafimi;
4. Per la costruzione di ponti sovra i fiumi Platani, Imera, Pollina e Belice in Sicilia.

Vedono dunque che l'ordine del giorno di venerdì è molto abbondante.

Per conseguenza pregherei il Senato di voler anticipare per quel giorno, e volersi riunire a mezzogiorno negli uffici per l'esame preliminare dei progetti di legge stati presentati dal signor Ministro dei lavori pubblici nella seduta di ieri, ed al tocco in adunanza pubblica per la spedizione degli altri affari che sono all'ordine del giorno.

Se non ci sono osservazioni in contrario, s'intenderà l'ordine del giorno fissato in questa conformità.

L'adunanza è sciolta (ore 5)